I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3000/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1994

recante deroga al regolamento (CEE) n. 3929/87 in ordine al termine per la presentazione della dichiarazione di raccolta di uva in Piemonte (Italia) per la campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1991/94 [4], il termine per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta e di produzione di uve vinificate alle autorità competenti scade il 15 dicembre; che, tenendo conto delle condizioni atmosferiche eccezionali verificatesi in una regione italiana, è opportuno prevedere una deroga al termine succitato per permettere agli agricoltori di completare le operazioni residue inerenti alla vendemmia, che hanno subito ritardi a causa delle intemperie, nonché di vinificare le uve fresche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, in deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3929/87, in Piemonte i produttori di vino ottenuto da uve fresche di tale regione possono presentare le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 2 del citato regolamento entro il 31 dicembre 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.
[3] GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
[4] GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 10.